



COMUNE NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA



REGIONE EMILIA ROMAGNA



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 24.001,11 kW

Denominazione Impianto:

“NOVI DI MODENA”

Ubicazione:

Comune Novi di Modena (MO)
Via Valle Bassa, snc

ELABORATO
022700

VERIFICA AREE IDONEE EX D.LGS. 199/2021
ART. 20 COMMA 8 LET. C-TER N. 2

Cod. Doc.: NOV-022700-D

Sviluppatore:



GRUPPO GEO S.R.L.
Viale F. Cavallotti, 153
63822 Porto San Giorgio (FM)
ITALY
P.IVA 02572290449

Scala: --

PROGETTO

Data:
15/07/2025

PRELIMINARE



DEFINITIVO



AS BUILT



Richiedente:

LIO ENERGY TAURUS S.R.L.
Via Arrigo Boito, 8
20121 Milano (MI)
ITALY
P.IVA 14219040962

Tecnici e Professionisti:

Ing. Nicola Ventura:
Iscritto al n. 8432 dell'Albo dell'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Bari

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Approvato	Autorizzato
01	15/07/2025	PROGETTO DEFINITIVO	N.V.	N.V.	N.V.
02					
03					
04					

Il Tecnico:
Dott. Ing. Nicola Ventura





Il Richiedente:

LIO ENERGY TAURUS S.R.L.
(Il legale rappresentante Luca Raineri)

INQUADRAMENTO SU CATASTO SCALA 1:15.000

LEGENDA

-  LIMITE IMPIANTO
-  BUFFER 500m





Novi di Modena AgriPV Avanzato

Via Resega Stalla Sociale Bellaria Soc. Coop. ARL

Via Resega

Via Valle-Bassa

Via Valle-Bassa

Via Valle-Bassa

Soc. Agr. Vallette S.S

SS413

SS413

Caseificio Razionale Novese SCA

SS413

Osteria La Leggenda

Societa' Agricola Suingras

Truzzi Alessandro

Via Gavello

Image © 2025 Airbus

Casa Amore

Corte Frassona

Via Gavello

Corte Siltada

Google Earth

Data di acquisizione delle immagini: 4/10/2025 44°54'03.64"N 10°54'41.42"E elev 19 m alt 3.07 km

1985

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2639 del 09/05/2024
Oggetto	SOCIETA' AGRICOLA SUINGRAS DI FONTANESI LORENZO E C. s.s., Via Ganetico n. 1, Novi di Modena (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2739 del 09/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno nove MAGGIO 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. **SOCIETÀ AGRICOLA SUINGRAS DI FONTANESI LORENZO & C. S.S.**, ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI, SITA IN VIA GANETICO n. 1 IN COMUNE DI NOVI DI MODENA (MO) (RIF. INT. N. 192 / 00965390354)
MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2306 del 28/12/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – approvazione sistema di reporting settore allevamenti”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005”;
- la V[^] Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004” di modifica della Circolare regionale Prot. AMB/AAM/06/22452 del 06/03/2006;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrita Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;
- il Regolamento Regionale 19 marzo 2024, n. 2 “Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”;

richiamata la **Determinazione n. 248 del 21/01/2021** di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata a Società Agricola Suingras di Fontanesi Lorenzo & C. s.s., avente sede legale in Via Nodare n. 1 in comune di Dosolo (Mn), in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di allevamento intensivo di suini sita in Via Ganetico n. 1 in comune di Novi di Modena (Mo);

richiamate la Determinazione n. 4045 del 08/08/2022 e la Determinazione n. 4813 del 20/09/2023 di modifica non sostanziale dell’AIA sopra citata;

vista la nota pervenuta dalla Ditta in data 07/05/2024, assunta agli atti con prot. n. 84184 del 08/05/2024, con la quale il gestore comunica l’avvenuta attivazione della vasca di stoccaggio di liquame (in sostituzione di un lagone) autorizzata con la Determinazione n. 4813/2023, per cui la situazione aziendale ad oggi risulta quella identificata come “**scenario B**” nella citata Determinazione n. 4813/2023;

preso atto del fatto che la vigente Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici (n° 36234/2024) presenta in allegato un **nuovo contratto di cessione di liquami**, valido dal 01/03/2024 al 01/03/2026, per un quantitativo di **4.350 m³** (contenenti 6.791 kg_N), che sostituisce il precedente contratto per la cessione di 10.590 m³ di liquame (contenenti 19.380 kg_N);

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 13/03/2024 mediante il Portale “Osservatorio IPPC” della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 48381 del 13/03/2024, con la quale il gestore comunica l’intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto impiantistico e gestionale, consistenti nella **sostituzione di due lagoni esistenti** (con volume utile rispettivamente di 2.514 m³ e 5.061 m³) **con n. 2 vasche circolari in cls** dedicate allo stoccaggio degli effluenti zootecnici.

Le nuove vasche saranno identiche a quella già autorizzata con la precedente Determinazione n.4813/2023, quindi avranno:

- raggio di 18 m e altezza utile di 4,70 m, per una capacità effettiva di **4.781 m³**;
- rapporto superficie/volume inferiore a 0,2,
- **copertura rigida.**

Il cronoprogramma presentato dal gestore prevede la realizzazione della prima vasca entro la fine del 2024 e la realizzazione della seconda tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026; l’Azienda si impegna a comunicare l’entrata in funzione dei diversi stoccaggi.

Il gestore dichiara che:

- la sostituzione di un lagone con le nuove vasche consentirà migliorie ambientali e gestionali e a tale riprova presenta l’aggiornamento del calcolo delle emissioni diffuse effettuato tramite il software BAT-Tool;
- per i restanti parametri non ci sono variazioni rispetto a quanto già autorizzato;
- per attenuare l’impatto visivo dei manufatti in progetto, è stata prevista un’alberatura di protezione, realizzata con essenze arboree di alto fusto;

dato atto che il 11/03/2024 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l’aggiornamento dell’Autorizzazione”;

dato atto che le modifiche comunicate non comportano variazioni per quanto riguarda le categorie di capi allevati, le modalità stabulative e il conseguente numero massimo di posti;

dato atto che non variano la dieta somministrata agli animali allevati, i consumi di materie prime, idrici ed energetici, gli scarichi idrici, la produzione di rifiuti, l'impatto acustico e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

valutata positivamente l'intenzione del gestore di sostituire i lagoni n° 2 e 3 con due nuove vasche in cls dotate di copertura rigida. A tale proposito:

- in merito a quanto previsto dalla BAT n° 16, si dà atto che valgono le medesime considerazioni effettuate nella Determinazione n. 4813/2023 per la vasca già realizzata, ovvero:
 - ~ **non si può considerare applicata la tecnica a.1**, dal momento che il rapporto superficie/volume della vasca (superficie di 1.017,36 m² e volume di 4.781 m³) non risulta < 0,2. Sono invece **correttamente applicate le tecniche a.2 e a.3**. Pertanto risulta **applicata la tecnica a)**;
 - ~ risulta correttamente **applicata la tecnica b)**;
 - ~ **non è applicata la tecnica c)**.

Complessivamente, quindi, si riscontra la **corretta applicazione della BAT n° 16**;

- è necessario **aggiornare** le valutazioni contenute nell'AIA vigente in merito alle **emissioni diffuse di Azoto dalla fase di stoccaggio** degli effluenti zootecnici, per tener conto della sostituzione dei lagoni n° 2 e 3 con vasche dotate di copertura rigida, che garantiscono **migliori performance di contenimento delle emissioni diffuse**;

dato atto, dunque, che le valutazioni relative alle emissioni diffuse in atmosfera riportate nella sezione C3 dell'Allegato I all'AIA sono **aggiornate come segue**:

- sono **invariate** le emissioni derivanti dalla *fase di ricovero*, pari a **8.895 kg_N/anno**, nonché il valore dell'emissione di Ammoniaca per singolo posto su base annuale, pari a **2,30 kg/posto/anno**, **conforme** al corrispondente BAT-Ael (0,1÷2,6 kg/posto/anno);
- per quanto riguarda le emissioni in *fase di stoccaggio*, la tabella 5 della sezione C3 dell'Allegato I all'AIA per l'**assetto attuale** risulta essere la seguente:

Tabella 5 – assetto attuale

Stoccaggi per non palabili	Riferimento in planimetria	Volume finale autorizzabile (m ³)	Combinazione tecniche BAT 17					volume di stoccaggio sul totale (%)	Emissione di N da stoccaggio (kg/anno)	
			BAT 17.a	dettaglio tecnica	BAT 17.b	dettaglio tecnica	Riduzione emissione (%)		massima	con riduzione
Bacini in terra	Lagone 2	2.514	sì	Minimizzare il rimescolamento del liquame	sì	Copertura in paglia	40	11,38%	597	358
	Lagone 3	5.061	sì	Minimizzare il rimescolamento del liquame	sì	Copertura in paglia	40	22,90%	1.202	721
	Lagone 4	4.976	sì	Minimizzare il rimescolamento del liquame	sì	Copertura in paglia	40	22,52%	1.182	709
	Lagone 5	4.764	sì	Minimizzare il rimescolamento del liquame	sì	Copertura in paglia	40	21,56%	1.132	679
		17.314 m³								
Stoccaggi per non palabili	Volume finale autorizzabile (m ³)	Combinazione tecniche BAT 16					volume di stoccaggio sul totale (%)	Emissione di N da stoccaggio (kg/anno)		
		BAT 16.a	dettaglio tecnica	BAT 16.b	dettaglio tecnica	Riduzione emissione (%)		massima	con riduzione	
Vasca circolare	4.781	sì	Riduzione velocità aria Minimizzare rimescolamento	sì	Copertura rigida	90	21,64%	1.136	114	
	22.095 m³									
							Totale	100,00%	5.248	2.581
									Emissione di N da stoccaggi con BAT minima su tutte le strutture di stoccaggio (40%)	3.149
									Compensazione di emissione di N da richiedere in fase di distribuzione	nessuna

In riferimento all'**assetto futuro** proposto, invece, la tabella 5 viene aggiornata come segue:

Tabella 5 – assetto futuro

Stoccaggi per non palabili	Riferimento in planimetria	Volume finale autorizzabile (m ³)	Combinazione tecniche BAT 17					volume di stoccaggio sul totale (%)	Emissione di N da stoccaggio (kg/anno)		
			BAT 17.a	dettaglio tecnica	BAT 17.b	dettaglio tecnica	Riduzione emissione (%)		massima	con riduzione	
Bacini in terra	Lagone 4	4.976	sì	Minimizzare il rimescolamento del liquame	sì	Copertura in paglia	40	20,66%	1.084	651	
	Lagone 5	4.764	sì	Minimizzare il rimescolamento del liquame	sì	Copertura in paglia	40	19,78%	1.038	623	
		9.740 m³									

Stoccaggi per non palabili		Volume finale autorizzabile (m ³)	Combinazione tecniche BAT 16					volume di stoccaggio sul totale (%)	Emissione di N da stoccaggio (kg/anno)		
			BAT 16.a	dettaglio tecnica	BAT 16.b	dettaglio tecnica	Riduzione emissione (%)		massima	con riduzione	
Vasche circolari	1	4.781	sì	Riduzione velocità aria Minimizzare rimescolamento	sì	Copertura rigida	90	19,85%	1.042	127	
	2	4.781	sì	Riduzione velocità aria Minimizzare rimescolamento	sì	Copertura rigida	90	19,85%	1.042	127	
	3	4.781	sì	Riduzione velocità aria Minimizzare rimescolamento	sì	Copertura rigida	90	19,85%	1.042	127	
		24.083 m³						Totale	100,00%	5.248	1.586
									Emissione di N da stoccaggi con BAT minima su tutte le strutture di stoccaggio (40%)	3.149	
									Compensazione di emissione di N da richiedere in fase di distribuzione	nessuna	

Si osserva che la sostituzione dei lagoni n° 2 e 3 con le nuove vasche consente di ottenere la **riduzione delle emissioni di Azoto**, che passano da 2.581 a **1.586 kg_N/anno (-995 kg_N/anno)**. Si conferma pertanto che l'emissione effettiva è inferiore all'emissione associata all'applicazione delle BAT minime e che **non è necessaria alcuna compensazione in fase di distribuzione**;

- per quanto riguarda le emissioni in *fase di distribuzione*, la tabella 6 della sezione C3 dell'Allegato I all'AIA per l'**assetto attuale** (aggiornata tenendo conto del nuovo contratto di cessione) risulta essere la seguente:

Tabella 6 – assetto attuale

Azoto residuo dopo fase di ricovero e stoccaggio non palabili		kg/anno	41.152				
Quota di Azoto ceduta a terzi per la distribuzione		kg/anno	5.960 *				
Azoto distribuito direttamente dal gestore		kg/anno	35.193				
Emissione massima di Azoto in fase di distribuzione		% N / anno	28%				
		kg _N / anno	9.854				
Codice BAT	Tipologia effluente	Descrizione tecnica impiegata per la distribuzione	Riduzione emissione Azoto (%)	Percentuale effluenti distribuiti con questa tecnica annualmente (%)	Massima emissione in fase di distribuzione (kg _N /anno)	Riduzione dell'emissione (kg/anno N)	Emissione finale (kg/anno N)
---	liquami	A bande a raso + incorporazione 4 h	71%	5%	493	350	143
---	liquami	Incorporazione entro 4 h	65%	25%	2.464	1.601	862
21.c	liquami	Iniezione superficiale (solchi aperti)	70%	70%	6.898	4.828	2.069
Totale			100%		9.854	6.780	3.074
Conversione in Ammoniaca dell'Azoto emesso					11.981	8.243	3.738
Media ponderata della % di riduzione dell'emissione						68,8%	

Calcolo della riduzione % minima necessaria a compensare le emissioni di Azoto in fase di stoccaggio

Riduzione minima richiesta dal PAIR in fase di distribuzione	27%	2.661
Azoto emesso in fase di stoccaggio per mancata copertura dei lagoni, da compensare in fase di distribuzione		nessuna

* quantitativo di Azoto contenuto nei liquami ceduti a terzi, quindi non gestiti da Suingras in fase di distribuzione, in base a quanto previsto dal contratto di cessione allegato alla Comunicazione di utilizzazione agronomica vigente (n° 36234/2024). Il valore è stato calcolato considerando un titolo di Azoto al campo pari a **1,37 kg/m³** (si veda a questo proposito la successiva tabella 14 – assetto attuale).

In riferimento all'**assetto futuro**, invece, alla luce della minore perdita di Azoto in atmosfera in fase di stoccaggio e del nuovo contratto di cessione di liquame, la tabella 6 della sezione C3 dell'Allegato I all'AIA è aggiornata come segue:

Tabella 6 – assetto futuro

Azoto residuo dopo fase di ricovero e stoccaggio non palabili		kg/anno	42.147				
Quota di Azoto ceduta a terzi per la distribuzione		kg/anno	6.134 *				
Azoto distribuito direttamente dal gestore		kg/anno	36.014				
Emissione massima di Azoto in fase di distribuzione		% N / anno	28%				
		kg _N / anno	10.084				
Codice BAT	Tipologia effluente	Descrizione tecnica impiegata per la distribuzione	Riduzione emissione Azoto (%)	Percentuale effluenti distribuiti con questa tecnica annualmente (%)	Massima emissione in fase di distribuzione (kg _N /anno)	Riduzione dell'emissione (kg/anno N)	Emissione finale (kg/anno N)
---	liquami	A bande a raso + incorporazione 4 h	71%	5%	504	358	146
---	liquami	Incorporazione entro 4 h	65%	25%	2.521	1.639	882
21.c	liquami	Iniezione superficiale (solchi aperti)	70%	70%	7.059	4.941	2.118
Totale			100%		10.084	6.938	3.146
Conversione in Ammoniaca dell'Azoto emesso					12.261	8.436	3.825
Media ponderata della % di riduzione dell'emissione						68,8%	

Calcolo della riduzione % minima necessaria a compensare le emissioni di Azoto in fase di stoccaggio

Riduzione minima richiesta dal PAIR in fase di distribuzione	27%	2.723
Azoto emesso in fase di stoccaggio per mancata copertura dei lagoni, da compensare in fase di distribuzione		nessuna

* quantitativo di Azoto contenuto nei liquami ceduti a terzi, quindi non gestiti da Suingras in fase di distribuzione, in base a quanto previsto dal contratto di cessione allegato alla Comunicazione di utilizzazione agronomica vigente (n° 36234/2024). Il valore è stato calcolato considerando il volume di **4.350 m³** di liquame e un titolo di Azoto al campo pari a **1,41 kg/m³** (si veda a questo proposito la successiva tabella 14 – scenario B).

Si osserva che:

- nell'*assetto attuale* (col nuovo contratto di cessione), rispetto allo “scenario B” previsto nella Determinazione n. 4813/2023, l'emissione diffusa aumenta da 2.328 kg_N/anno (2.830 kgNH₃/anno) a 3.074 kg_N/anno (3.738 kgNH₃/anno) per effetto della variazione del contratto di cessione, alla luce del quale Suingras provvede in proprio alla distribuzione agronomica di un maggior volume di liquame (+6.240 m³) e quindi di un maggior quantitativo di Azoto;
- nell'*assetto futuro*, rispetto all'*assetto attuale* l'emissione diffusa aumenta da 3.074 kg_N/anno (3.738 kgNH₃/anno) a 3.146 kg_N/anno (3.825 kgNH₃/anno) (+72 kg_N/anno e +87 kgNH₃/anno) per effetto della minor perdita di Azoto in atmosfera in fase di stoccaggio, che determina un maggior contenuto di Azoto nei liquami destinati all'utilizzazione agronomica e dunque una maggior dispersione in fase di distribuzione;
- non cambia il set di tecniche di distribuzione previsto, per cui si conferma un'efficienza di abbattimento delle emissioni diffuse del **68,8%**, ampiamente superiore al valore minimo del 27% previsto dal PAIR;
- visto che l'assetto di stoccaggio è tale da non richiedere alcuna compensazione in fase di distribuzione, si conferma al **68%** la percentuale minima di riduzione dell'emissione di ammoniaca da garantire in fase di distribuzione nell'anno solare, nonché che la rosa di tecniche proposte e/o le relative percentuali di applicazione non sono da intendersi vincolanti;

Complessivamente, dunque, la tabella 7 riassuntiva dell'emissione diffusa totale di Ammoniaca è aggiornata dalla seguente, in riferimento allo “scenario B” della Determinazione n. 4813/2023, all'assetto attuale e a quello futuro:

Tabella 7

Inquinanti emessi in atmosfera	Dettaglio	kg/anno			Variazione assetto futuro rispetto a	
		“scenario B”	assetto attuale	assetto futuro	“scenario B”	assetto attuale
Ammoniaca	Fase di ricovero	10.815	10.815	10.815	---	---
	Fase di stoccaggio	3.138	3.138	1.928	---	-1.210 (-38,6%)
	Fase di distribuzione	2.830	4.545	4.651	+1.715 (+60,6%)	+106 (+2,3%)
	Totale	16.783	18.498	17.395	+1.715 (+10,2%)	-1.103 (-6,0%)

dato atto pertanto che l'emissione complessiva di Ammoniaca in atmosfera:

- risulta **maggiore** nell'*assetto attuale* rispetto allo “scenario B” autorizzato con la Determinazione n. 4813/2023 come semplice conseguenza della modifica del contratto di cessione e quindi dell'incremento del quantitativo di liquami distribuiti in proprio dall'Azienda (invece che da un soggetto terzo);
- risulta **inferiore** nell'*assetto futuro* proposto rispetto all'*assetto attuale*, grazie all'adozione di tecniche di stoccaggio che consentono di ridurre considerevolmente la dispersione di Ammoniaca in atmosfera.

L'intervento proposto risulta pertanto **migliorativo**, anche rispetto agli obiettivi che si pone il PAIR 2030 della Regione Emilia Romagna in termini di riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera, in particolare nelle “aree di superamento”;

considerato che, alla luce di quanto sopra riportato:

- restano invariati il contenuto totale di Azoto escreto (52.628 kg/anno) e il contenuto di Azoto nei liquami in uscita dai ricoveri, al netto delle perdite in atmosfera (43.733 kg/anno);
- resta invariato il volume di liquame prodotto;
- il liquame prelevato dalla fase di stoccaggio e destinato alla distribuzione contiene **42.147 kg_N/anno** nell'*assetto futuro*, quantitativo **maggiore** di quello prevista per l'*assetto attuale* (41.152 kg_N/anno) per effetto della minore perdita di Azoto in atmosfera in fase di stoccaggio.

È dunque necessario aggiornare le valutazioni effettuate in merito all'Azoto al campo e alla sua gestione riportate nella sezione C3 dell'Allegato I all'AIA. In particolare:

- per la *fase di stoccaggio*, la tabella 13 della sezione C3 (verifica della disponibilità di volumi di stoccaggio rispetto a quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 2/2024) è così aggiornata:

Tabella 13

Dati della verifica	Unità di misura	Posti massimi	
		assetto attuale	assetto futuro
Volumi di materiali non palabili allo stoccaggio	m ³	29.976	
Franco di sicurezza	%	15	
Giorni di stoccaggio necessari	gg	120	
Capacità minima necessaria	m ³	11.333	
Capacità di stoccaggio effettivamente disponibile	m ³	22.095	24.083
Verifica capacità di stoccaggio	---	conforme	conforme

Nell'*assetto futuro* la capacità di stoccaggio disponibile è **superiore** a quella attuale, a parità di volume di liquame prodotto, per cui si conferma che è ampiamente sufficiente ad ottemperare alla disponibilità minima di stoccaggio richiesta dal Regolamento Regionale n. 2/2024;

- la tabella 14 della sezione C3 dell'Allegato I, riassuntiva dei dati dell'Azoto al campo, è aggiornata dalla seguente relativa all'assetto attuale e a quello futuro:

Tabella 14

Dati	Unità di misura	Posti massimi		Variazione
		assetto attuale	assetto futuro	
Azoto escreto	kg/anno	52.628		---
Azoto emesso in atmosfera in fase di ricovero	kg/anno	8.895		---
Azoto emesso in atmosfera in fase di stoccaggio	kg/anno	2.581	1.586	-995 (-38,6%)
Perdita totale di Azoto in atmosfera dalle fasi di ricovero e stoccaggio	kg/anno	11.476	10.481	-995 (-8,7%)
Azoto al campo	kg/anno	41.152	42.147	+995 (+2,4%)
Perdita di Azoto in atmosfera nelle fasi di ricovero e stoccaggio	%	21,81%	19,91%	---
Volume degli effluenti zootecnici non palabili	m ³ /anno	29.976		---
Titolo di Azoto effluente non palabile	kg/m³	1,37	1,41	---

Si osserva pertanto che, in conseguenza della maggior efficienza di contenimento delle emissioni diffuse in fase di stoccaggio, l'Azoto al campo **augmenta** nell'assetto futuro rispetto all'assetto attuale, con conseguente **incremento del Titolo di Azoto** dei liquami da 1,37 a **1,41 kg/m³**.

A tale proposito, si osserva che la Comunicazione di Utilizzazione Agronomica degli effluenti zootecnici vigente (n° 36234/2024) prevede:

- una superficie di **131,5156 ha** di terreni disponibili per la distribuzione dei liquami prodotti presso l'installazione in oggetto, che consente lo spandimento di **44.715 kg/anno** di Azoto,
- la cessione a terzi di 4.350 m³/anno di liquame, corrispondenti a **6.134 kg_N/anno** prendendo a riferimento il titolo di Azoto relativo all'assetto futuro,

per un totale quindi di **50.849 kg_N/anno**, sufficiente a garantire mediante la citata Comunicazione la collocazione certa di tutto l'Azoto contenuto negli effluenti zootecnici prodotti nella condizione di massimo carico inquinante.

Si ricorda, in ogni caso, quanto già prescritto alla sezione D2.3 dell'Allegato I all'AIA, in particolare:

- il **punto 7** stabilisce che la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in vigore deve sempre garantire la corretta e certa collocazione di tutti gli effluenti zootecnici prodotti annualmente;
- il **punto 9** stabilisce che, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici prodotti, il gestore deve utilizzare il volume, la quantità e il titolo di Azoto al campo stabiliti in AIA oppure, in alternativa, quelli che risultano dalla Comunicazione all'utilizzo degli effluenti zootecnici, qualora intenda definire una capacità effettiva media di allevamento;
- il **punto 3** richiede che al momento della compilazione della Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, l'Azienda utilizzi i modelli dei Quadri 5 e 8 allegati all'AIA (Allegati I.1 e I.2) per il calcolo dell'Azoto escreto e, di conseguenza, del titolo di Azoto al campo degli effluenti zootecnici prodotti (utilizzando quindi i parametri definiti in AIA, invece di quelli standard);

ritenendo di **confermare i parametri riferiti all'assetto attuale** sopra dettagliati **fino alla completa realizzazione degli interventi proposti**, vale a dire fino all'avvenuta dismissione dei due lagoni ed installazione delle vasche circolari, prevedendo l'applicazione dei nuovi parametri sopra dettagliati per l'assetto futuro solo a partire dalla messa in esercizio dell'assetto proposto. Si ritiene pertanto opportuno prescrivere al gestore di trasmettere apposite comunicazioni in corrispondenza della dismissione di ciascuno dei due lagoni e dell'attivazione di ciascuna delle due vasche;

ritenendo opportuno prescrivere al gestore, una volta messo in esercizio l'assetto futuro, di **aggiornare**:

- la **Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici**, facendo riferimento a quanto stabilito nel presente provvedimento per l'*assetto futuro*,
- il **contratto di cessione** già stipulato e allegato alla Comunicazione di utilizzazione agronomica vigente (n° 36234/2024), per allinearli al valore di Titolo di Azoto sopra indicato per l'*assetto futuro*. A tale proposito, si precisa che è opportuno che nel contratto di cessione sia sempre indicato anche il Titolo di Azoto preso a riferimento per determinare il quantitativo di Azoto corrispondente al volume di liquami cedibili fissato;

ritenendo necessario **aggiornare il modello di Quadro 8** della Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici di cui all'Allegato I.2 all'AIA, viste le modifiche di cui sopra previste per l'*assetto futuro*;

ritenendo opportuno rammentare che le nuove vasche di stoccaggio dei liquami devono avere requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale conformi a quanto previsto dalla **sezione 1.2**

dell'Allegato III al Regolamento regionale n. 2/2024. In particolare, si ricorda la necessità di predisporre un adeguato fosso di guardia perimetrale;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 e le successive Deliberazioni del Direttore Generale n. 129 del 18/10/2022, n. 100 del 23/10/2023 e n. 27 del 13/03/2024 con cui sono stati conferiti e prorogati gli incarichi di funzione sino al 31/05/2024, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di Arpae - SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

I'Incaricata di Funzione determina

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 248 del 21/01/2021 e ss.mm.** a Società Agricola Suingras di Fontanesi Lorenzo & C. s.s., avente sede legale in Via Nodare n. 1 in comune di Dosolo (Mn), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di allevamento intensivo di suini sita in Via Ganetico n. 1 in comune di Novi di Modena (Mo), come di seguito indicato:

a) con il presente provvedimento si autorizzano due diversi assetti:

A) **assetto attuale**, corrispondente all'assetto B autorizzato con la Determinazione n.4813/2023 (stoccaggio dei liquami in n. 4 bacini in terra e n. 1 vasca circolare), tenendo conto però del nuovo contratto di cessione di liquame allegato alla Comunicazione di utilizzazione agronomica n° 36234/2024;

B) **assetto futuro**, come proposto con la comunicazione di modifica del 13/03/2024 (stoccaggio dei liquami n. 2 bacini in terra e n. 3 vasche circolari).

Si stabilisce che i parametri da rispettare in riferimento ad emissioni diffuse di Ammoniaca ed Azoto al campo sono quelli relativi all'**assetto attuale fino all'avvenuta realizzazione ed attivazione di entrambe le nuove vasche di stoccaggio circolari.**

A tal fine, il gestore è tenuto a comunicare ad Arpae di Modena e Comune di Novi di Modena:

- la **data di dismissione di ciascuno dei due lagoni,**
- la **data di inizio dell'utilizzo di ciascuna delle nuove vasche** di stoccaggio liquame, **entro 10 giorni lavorativi dalle stesse;**

Solo a decorrere dalla data di attivazione di **entrambe le nuove vasche di stoccaggio** i parametri da rispettare in riferimento ad emissioni diffuse di Ammoniaca ed Azoto al campo saranno quelli relativi all'**assetto futuro;**

b) entro 30 giorni dalla data di attivazione dell'assetto futuro come definito al precedente punto a), il gestore è tenuto ad **aggiornare:**

1. la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, facendo riferimento ai nuovi parametri definiti nel presente atto per l'*assetto futuro*;
2. il contratto di cessione di effluenti zootecnici a terzi già stipulato e allegato alla Comunicazione di utilizzazione agronomica n° 36234/2024, allineandolo ai **nuovi valori di Titolo di Azoto autorizzati per l'assetto futuro**, indicati nelle tabelle del punto 1b) della sezione D2.3 dell'Allegato I all'AIA, modificate come indicato al successivo **punto c)** del presente provvedimento. A tale proposito, si precisa inoltre che è opportuno che nel contratto di cessione sia sempre indicato anche il Titolo di Azoto preso a riferimento per determinare il quantitativo di Azoto corrispondente al volume di liquami cedibili fissato;

c) i punti 1b) e 1c) della sezione D2.3 "conduzione dell'attività di allevamento intensivo" dell'Allegato I sono **sostituiti dai seguenti:**

1. Nella conduzione dell'attività di allevamento intensivo di suini, il gestore deve rispettare i seguenti parametri:

b) *produzione di effluenti zootecnici, produzione di azoto al campo e titolo dell'azoto al campo* (riferiti alla potenzialità massima di allevamento):

ASSETTO ATTUALE

(vigente **FINO** all'attivazione di **entrambe** le nuove vasche di stoccaggio liquame)

EFFLUENTI SUINICOLI PRODOTTI	VOLUMI EFFLUENTI (m ³ /anno)	PRODUZIONE DI AZOTO al campo (kg/anno)	TITOLO AZOTO al campo (kg /m ³)
Liquame tal quale	29.976 m ³	41.152 kg/anno	1,37 kg/m³
Totale	29.976 m³/anno	41.152 kg/anno	---

ASSETTO FUTURO

(vigente **A PARTIRE** dall'attivazione di **entrambe** le nuove vasche di stoccaggio di liquame)

EFFLUENTI SUINICOLI PRODOTTI	VOLUMI EFFLUENTI (m ³ /anno)	PRODUZIONE DI AZOTO al campo (kg/anno)	TITOLO AZOTO al campo (kg /m ³)
Liquame tal quale	29.976 m ³	42.147 kg/anno	1,41 kg/m³
Totale	29.976 m³/anno	42.147 kg/anno	---

c) volumi disponibili per lo stoccaggio di effluenti zootecnici (liquami e assimilati):

ASSETTO ATTUALE

(vigente FINO all'attivazione di entrambe le nuove vasche di stoccaggio liquame)

Struttura di stoccaggio	Area		Altezza / profondità	Volume utile di stoccaggio	Data ultima perizia geologica
	Base maggiore	Base minore			
Lagone n° 2	1.513,80 m ²	1.843,00 m ²	1,5 m	2.514 m ³	2020
Lagone n° 3	3.929,85 m ²	2.846,65 m ²	1,5 m	5.061 m ³	2020
Lagone n° 4	3.004,75 m ²	2.004,75 m ²	2,0 m	4.976 m ³	2020
Lagone n° 5	3.004,75 m ²	2.040,91 m ²	1,9 m	4.764 m ²	2020
Volume totale stoccaggio effluenti non palabili				17.314 m³	---

ASSETTO FUTURO

(vigente A PARTIRE dall'attivazione di entrambe le nuove vasche di stoccaggio di liquame)

Struttura di stoccaggio	Area		Altezza / profondità	Volume utile di stoccaggio	Data ultima perizia geologica
	Base maggiore	Base minore			
Lagone n° 4	3.004,75 m ²	2.004,75 m ²	2,0 m	4.976 m ³	2020
Lagone n° 5	3.004,75 m ²	2.040,91 m ²	1,9 m	4.764 m ²	2020
Totale lagoni				9.740 m³	---

Struttura di stoccaggio	Raggio	Area	Altezza	Volume utile di stoccaggio	Data ultima perizia
Vasca circolare n° 1	18 m	1.017,36 m ²	4,7 m	4.781 m ³	di nuova costruzione
Vasca circolare n° 2	18 m	1.017,36 m ²	4,7 m	4.781 m ³	di nuova costruzione
Vasca circolare n° 3	18 m	1.017,36 m ²	4,7 m	4.781 m ³	di nuova costruzione
Volume totale stoccaggio effluenti non palabili				24.083 m³	---

d) l'Allegato I.2 è integralmente sostituito dal corrispondente allegato al presente provvedimento a decorrere dalla data di attivazione dell'assetto futuro. Fino a tale data, rimane vigente l'Allegato I.2 di cui alla Determinazione n. 4813/2023.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 248 del 21/01/2021 e ss.mm.**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 248 del 21/01/2021 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto a Società Agricola Suingras di Fontanesi Lorenzo & C s.s. e al Comune di Novi di Modena tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione delle Terre d'Argine;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

Il presente provvedimento comprende n. 1 allegato.

Allegato I.2: QUADRO 8 – GESTIONE EFFLUENTI DA COMPILARE

L'INCARICATA DI FUNZIONE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

QUADRO 8 DATI RIEPILOGO EFFLUENTI ALLEVAMENTO (nelle celle grigie i parametri autorizzati dall'AIA)**Non palabili**

Volume liquame prodotto nei ricoveri (da quadro 5)	mc/anno	
Volume di materiali assimilati ai liquami	mc/anno	0
Volume totale effluenti non palabili	mc/anno	
Azoto nel liquame prodotto nei ricoveri (da quadro 5)	kg/anno	
Perdita di azoto nella fase di stoccaggio dei non palabili	%	3,63%
	kg/anno	
Azoto residuo nel liquame dopo la fase di stoccaggio Azoto netto al campo	kg/anno	
Titolo dell'azoto negli effluenti non palabili	kg/mc	

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-173 del 14/01/2020
Oggetto	DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).DITTA CASEIFICIO RAZIONALE NOVESE S.C.A. (Imp. v. Provinciale per Mantova n. 73) NOVI DI MODENA. Rif. Prot. n. 1150/2019 SUAP Unione delle Terre d'Argine. Rif. Prat. n. 24210/2019 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-160 del 14/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno quattordici GENNAIO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA CASEIFICIO RAZIONALE NOVESE S.C.A. (Imp. v. Provinciale per Mantova n. 73) NOVI DI MODENA.

Rif. Prot. n. 1150/2019 SUAP Unione delle Terre d'Argine.

Rif. Prat. n. 24210/2019 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La Ditta CASEIFICIO RAZIONALE NOVESE S.C.A., avente sede legale in comune di Novi di Modena, v. Provinciale per Mantova n. 73, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Novi di Modena, v. Provinciale per Mantova n. 73, in data 10/8/2019 ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 12/8/2019 con prot. n. 126754, relativa ai titoli ambientali Acqua, Aria, Impatto Acustico;

La ditta nello stabilimento di cui sopra effettua attività produzione e stagionatura di formaggio Parmigiano Reggiano;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua, Aria, Impatto Acustico, rilasciata dalla Provincia di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 230 del 27/4/2015;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale sopra citata il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente a emissioni in atmosfera e impatto acustico, il proseguimento senza modifiche rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione n. 230 del 27/4/2015, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. gli Allegati Aria e Impatto Acustico senza apportare variazioni;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali” consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta CASEIFICIO RAZIONALE NOVESE S.C.A. per l'impianto ubicato in comune di Novi di Modena, v. Provinciale per Mantova n. 73, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

- 2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 230 del 27/4/2015;
- 3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
 - Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
 - Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.
- 4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- 5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni con scadenza al 14/01/2035**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato da SUAP competente.
A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.
- 6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;
- 7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;
- 8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine;
- 9) di informare che:
- a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali	Comune di Novi di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Novi di Modena

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione delle Terre d'Argine, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta CASEIFICIO RAZIONALE NOVESE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (impianto via PROVINCIALE MANTOVA 73 – NOVI DI MODENA (MO)).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) - Acque reflue domestiche in acque superficiali

A-PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 assegna ad ARPAE le funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale prima di competenza delle singole Province.

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta CASEIFICIO RAZIONALE NOVESE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, nell'insediamento di cui all'oggetto, svolge attività di lavorazione, trasformazione del latte e produzione di formaggio. La ditta in data 10/08/2019 ha presentato tramite il competente SUAP prot. 1150/19, istanza di Modifica Sostanziale, in merito ad un progetto di potenziamento dell'impianto di depurazione biologico aziendale per il trattamento dei reflui aziendali.

Pertanto, con il nuovo assetto in progetto, relativamente agli scarichi si avrà la seguente configurazione:

- le acque di salamoia sono trattate mediante apposito impianto di rigenerazione o in alternativa smaltite come rifiuti;

- le acque meteoriche dei pluviali confluiscono in acque superficiali mediante rete fognaria acque bianche dedicata;
- le acque prodotte dai servizi igienici, dal lavaggio delle attrezzature dei locali di lavorazione del latte, dalla piazzola lavaggio camion e cisterne di trasporto, dall'impianto di concentrazione e raffreddamento del siero, nonché il permeato, previo trattamento nell'impianto di depurazione biologico, sono convogliate in acque superficiali mediante un unico scarico.

C-ISTRUTTORIA E PARERI

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata alla presente istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - Determinazione n. 230 del 27/04/2015;

vista l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - Determinazione n. 230 del 27/04/2015 rilasciata dalla provincia di Modena alla ditta Caseificio Razionale Novese societa' cooperativa agricola impianto via Provinciale Mantova 73 – Novi di Modena (MO).

- ai sensi del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, le acque reflue trattate nell'impianto di depurazione, successivamente scaricate in acque superficiali, sono classificabili come "acque reflue industriali".

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta Caseificio Razionale Novese societa' cooperativa agricola - impianto via Provinciale Mantova 73 – Novi di Modena (MO), a scaricare le acque reflue industriali derivanti dall'attività di lavorazione, trasformazione del latte e produzione di formaggio, nella quantità massima giornaliera di 800 mc corrispondenti ad un volume indicativo di 29200 mc/anno, nel Cavo Busatello in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Lo scarico delle acque reflue industriali deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in acque superficiali;
- 2) i valori limite di cui al punto 1 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 3) il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 4) il pozzetto adibito a manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicato a valle del depuratore dovrà essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo e dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- 5) entro 90 gg. dal rilascio del presente atto e successivamente con cadenza quadriennale a far data dal rilascio del presente atto, dovranno essere effettuate tramite prelievo nel pozzetto individuato ai fini ispettivi, le analisi chimiche delle acque reflue industriali sui seguenti parametri: Ph, Solidi Sospesi Totali, BOD 5, COD, oli vegetali e animali, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Fosforo Totale e Tensioattivi Totali. Le analisi dovranno essere eseguite da laboratorio autorizzato e firmate da tecnico abilitato e dovranno essere inviate alla Scrivente ARPAE SAC di Modena e al Servizio Territoriale Area Nord ARPAE di Modena entro il quindicesimo giorno successivo alle scadenze di cui sopra;
- 6) a cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli autocontrolli analitici effettuati;
- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;

- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
- i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
- il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;

7) dovranno essere mantenuti idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi.

8) l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione;

9) il gestore della ditta dovrà dare immediata comunicazione, ad ARPAE SAC di Modena, al Servizio Territoriale Area Nord ARPAE di Modena ed al comune di Novi di Modena, nel caso di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta CASEIFICIO RAZIONALE NOVESE S.C.A. (Imp. v. Provinciale per Mantova n. 73) NOVI DI MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta CASEIFICIO RAZIONALE NOVESE S.C.A., svolgente attività di produzione e stagionatura di formaggio Parmigiano Reggiano, è autorizzata alle emissioni in atmosfera per gli impianti ubicati in comune di Novi di Modena, v. Provinciale per Mantova n. 73, come da Allegato Aria alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 230 del 27/4/2015, per la seguente configurazione, che rimarrà invariata:

- la produzione di emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:

Numero	Descrizione
	IMPIANTO TERMICO CLIMATIZZAZIONE MAGAZZINO (377 kW)
	IMPIANTO TERMICO CLIMATIZZAZIONE UFFICI (3 caldaie di 23,8 KW ciascuna)
	GRUPPO ELETTROGENO A GASOLIO (200 KW)
1	GENERATORE DI VAPORE (3100 kW)
2	GENERATORE DI VAPORE (3875 kW)

- il seguente consumo di materie prime:

- latte lavorato	35.000	t/anno
- detergenti	1.800	l/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole di Arpa Modena – Distretto Area Nord-Carpi, come da istruttoria tecnica prot. n. 2206 del 23/2/2015, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere igienico sanitario favorevole, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, Sede di Mirandola, prot. n. 13000 del 24/2/2015;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 12/8/2019, assunta agli atti con prot. n. 126754, il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente alle emissioni in atmosfera, l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione n. 230 del 27/4/2015, si provvede ad integrare nel presente Allegato Aria il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta CASEIFICIO RAZIONALE NOVESE S.C.A. con impianti ubicati nel comune di Novi di Modena, v. Provinciale per Mantova n. 73, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N.1 - GENERATORE DI VAPORE (3100 kW) – Medio impianto di combustione esistente

portata massima	3.675	Nmc/h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:(*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

(*) riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - GENERATORE DI VAPORE (3875 kW) - Medio impianto di combustione esistente

portata massima	4.600	Nmc/h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:(*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

(*) riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

IMPIANTO TERMICO CLIMATIZZAZIONE MAGAZZINO (377 kW)

portata massima	479	Nmc/h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

IMPIANTO TERMICO CLIMATIZZAZIONE UFFICI (3 caldaie di 23,8 KW ciascuna)

portata massima	479	Nmc/h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

GRUPPO ELETTROGENO A GASOLIO (200 KW)

Prescrizioni

Ai fini dell'adeguamento ai valori limite di cui alla Parte III dell'Allegato I alla Parte quinta del DLgs 152/2006, dei Generatori di vapore con Emissioni nn. 1 e 2, **entro il 1 gennaio 2023**, il gestore degli impianti dovrà presentare apposita **Domanda di autorizzazione ai sensi dell'art.273-bis comma 6)** del citato Decreto legislativo.

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso,

indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m		

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e

piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ⌚ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ⌚ metodi normati e/o ufficiali
- ⌚ altri metodi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell’elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall’ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006 CO ISO 12039:2001 UNI 9968:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 1 e 2.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito “Registro degli autocontrolli” con pagine numerate, bollate da ARPAE–Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell’impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta CASEIFICIO RAZIONALE NOVESE S.C.A. (Imp. v. Provinciale per Mantova n. 73) NOVI DI MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta CASEIFICIO RAZIONALE NOVESE S.C.A., svolgente attività di produzione e stagionatura di formaggio Parmigiano Reggiano, è autorizzata all'utilizzo di sorgenti di rumore negli impianti ubicati in comune di Novi di Modena, v. Provinciale per Mantova n. 73, come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 230 del 27/4/2015, per la seguente configurazione, che rimarrà invariata.

Le principali sorgenti di rumore sono costituite da:

- a) N. 2 refrigeratori a servizio del magazzino forme, funzionanti in modo discontinuo nell'arco delle 24 ore/g;
- b) Impianto di depurazione biologico dei reflui, funzionante 24 ore/g;
- c) N. 2 impianti di raffreddamento del siero con relativa torre evaporativa, funzionanti in modo alternato tutti i giorni, in orari compresi tra le 7.30 e le ore 11.00;
- d) Impianto di ventilazione a servizio del magazzino forme funzionante 24 ore/g;
- e) Gruppo compressori frigoriferi e unità ventilante funzionanti 24 ore/g;
- f) Impianto di condizionamento locali vendita;
- g) N. 2 soffianti per lo scarico del latte dai camion;
- h) N. 1 idropulitrice per lavaggio camion e sistema lavaggio cisterne latte;
- i) Impianti tecnologici a servizio della produzione formaggio, posti internamente ai fabbricati sede del caseificio, che si ritengono non apprezzabili al fine della propagazione del rumore nell'ambiente esterno;

- l) Impianti tecnologici a servizio dell'impianto di concentrazione del siero (pastorizzatore, n. 6 pompe centrifughe, n.1 scrematrice, impianto ad osmosi inversa, n.3 pompa autoadescante, addolcitore, n. 2 compressori) da posizionare all'interno del nuovo fabbricato di cui al progetto con potere fonoisolante di circa 20 dBA;
- m) Impianti per la produzione di acqua gelida (n. 2 compressori), posti in vano tecnico (Rw 40 dBA);
- n) Impianti tecnologici a servizio della zona di lavaggio concentratore (n. 2 pompe centrifughe e n. 1pompa autoadescante);

Le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00–22:00) e notturno (22:00–06:00);

In assenza di classificazione acustica comunale redatta ai sensi della LR 15/2001, il sito interessato dall'insediamento inserito dal vigente PRG in una area agricola è attribuibile, secondo i criteri e le condizioni per la classificazione acustica del territorio comunale (DGR 2053/01), ad una classe III con limiti pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte (rif. DPCM 14/11/97);

I ricettori sensibili più vicini sono rappresentati da:

- A) abitazione situata a nord del Caseificio, alla distanza di circa 350 metri;
- B) abitazione a nord/est del Caseificio, alla distanza di circa 500 metri;
- C) abitazione a sud/est del Caseificio, alla distanza di circa 500 metri;
- D) fabbricato a sud destinato all'attività di ristorazione, distante di circa 400 metri dal caseificio;

I livelli sonori misurati (previsionali) assicurano il rispetto dei valori limiti di zona e differenziali per i recettori considerati;

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

- nulla osta acustico, prot. n. 4793 del 23/05/2013, rilasciato dal Comune di Novi di Modena;

- comunicazione di ARPA-Servizio Territoriale Area Nord, prot. n. 2067 del 20/02/2015, in merito agli aspetti acustici; la suddetta comunicazione richiama il parere favorevole con prescrizioni prot. n. 4943 del 09/04/2013 espresso da ARPA-Servizio Territoriale Area Nord sull'elaborato d'impatto acustico relativo all'installazione dell'impianto per la concentrazione del siero con adeguamento dell'impianto di depurazione esistente e costruzione di una nuova cabina elettrica;

- relazione relativa al collaudo acustico della struttura di lavorazione del siero, comprensiva altresì della verifica dell'abbattimento acustico della struttura in carpenteria metallica dell'impianto per la concentrazione del siero, acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 41150 del 21/04/2015;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 12/8/2019, assunta agli atti con prot. n. 126754, il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente all'impatto acustico, l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione della Provincia di Modena n. 230 del 27/4/2015, si provvede ad integrare nel presente Allegato Impatto Acustico il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Comune di Novi di Modena, via Provinciale Mantova n. 73, delle sorgenti di rumore a servizio del CASEIFICIO RAZIONALE NOVESE S.C.A., secondo la configurazione descritta nella documentazione d'impatto acustico allegata alla relativa domanda di A.U.A., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico;
- 2) in corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; Allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
- 3) le sorgenti di rumore da installare/utilizzare, nonché le modalità di installazione/uso delle sorgenti, devono essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.